possibile ottenere dati sufficientemente precisi su tali rese, queste possono essere valutate in base alle rese medie conosciute per gli stessi semi.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi ed è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 luglio 1967.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY

REGOLAMENTO N. 284/67/CEE DELLA COMMISSIONE
dell'11 luglio 1967
relativo a talune modalità d'applicazione delle restituzioni all'esportazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE (1),

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (2),

Visto il regolamento n. 162/66/CEE del Consiglio del 27 ottobre 1966, relativo agli scambi di grassi tra la Comunità e la Grecia (3),

Visto il regolamento n. 142/67/CEE del Consiglio del 21 giugno 1967, relativo alle restituzioni all'esportazione dei semi di colza, di ravizzone e di girasole (4), in particolare l'articolo 6,

Considerando che, al fine di evitare distorsioni tra il regime delle restituzioni all'esportazione ed il regime dell'integrazione di cui all'articolo 27 del regolamento n. 136/66/CEE, è opportuno che l'importo della restituzione venga calcolato in base al peso di un seme che abbia le stesse percentuali di umidità e di impurità di un seme della qualità tipo per cui è stato fissato il prezzo indicativo ; che a tale scopo è opportuno prevedere i necessari adeguamenti del peso dei semi esportati ;

Considerando che l'articolo 4 del regolamento n. 142/67/CEE subordina la fissazione anticipata della restituzione alla costituzione di un deposito cauzionale che, esclusi i casi di forza maggiore, rimane acquisito totalmente o in parte ove l'esportazione non abbia luogo entro il periodo previsto nel suddetto articolo ; che, a tal fine, è opportuno definire il regime del deposito cauzionale fissandone l'importo e definendo le condizioni alle quali è acquisito totalmente o in parte ;

Considerando che, dati gli usi del commercio dei semi oleosi, è opportuno prevedere un certo

(1) In virtù dell'articolo 9 del Trattato dell'8 aprile 1965 che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità europee, entrato in vigore il 1° luglio 1967, la Commissione delle Comunità europee esercita i poteri e le competenze devoluti all'Alta Autorità della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, nonché alla Commissione della Comunità Economica Europea e alla Commissione della Comunità Europea dell'Energia Atomica, nelle condizioni e sotto i controlli previsti dai Trattati che istituiscono rispettivamente la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, la Comunità Economica Europea e la Comunità Europea dell'Energia Atomica, nonché dal summenzionato Trattato dell'8 aprile 1965 che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità europee.

(2) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

(3) GU n. 197 del 29. 10. 1966, pag. 3393/66.

(4) GU n. 125 del 26. 6. 1967, pag. 2461/67.

margine tra il quantitativo esportato e quello per cui è stata presentata la domanda di fissazione anticipata ;

Considerando che, in assenza di disposizioni comunitarie per i casi di forza maggiore, è opportuno momentaneamente lasciare agli Stati membri la determinazione delle circostanze da considerare come casi di forza maggiore ;

Considerando l'opportunità di organizzare il regime di restituzione nel modo più semplice ed efficace possibile ; che a tal fine è opportuno prevedere la concessione delle restituzioni soltanto per le esportazioni aventi carattere commerciale ;

Considerando che le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione dei grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L'importo della restituzione all'esportazione è calcolato in base al peso dei semi esportati ; il peso è adattato in funzione delle differenze esistenti tra le percentuali di umidità e di impurità constatate e quelle prese come base per la definizione della qualità tipo per cui è fissato il prezzo indicativo.

All'atto di tale adattamento, il peso dei semi esportati è, all'occorrenza,

— maggiorato della differenza tra la qualità di umidità e di impurità esistenti effettivamente e quelle prese come base per la qualità tipo, qualora la prima quantità sia inferiore alla seconda ;

— diminuito della differenza suddetta, in caso contrario.

Articolo 2

Il prelievo dei campioni e la determinazione del contenuto di impurità e di umidità dei semi, necessari per l'applicazione dell'articolo 1, sono effettuati secondo un metodo unico per tutta la Comunità.

Tuttavia, in attesa di disposizioni comunitarie in materia, gli Stati membri seguono un metodo di loro scelta che notificano alla Commissione.

Articolo 3

Qualora la quantità esportata è inferiore a 200 kg, la restituzione non viene concessa.

Articolo 4

L'importo del deposito cauzionale di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento n. 142/67/CEE è pari a 3 unità di conto per 100 kg di semi ; il peso è riferito ad un prodotto della qualità tipo per cui è stato fissato il prezzo indicativo.

Il deposito cauzionale può essere costituito in contanti o sotto forma di garanzia data da un istituto di credito che risponda ai criteri fissati da ciascuno Stato membro.

Articolo 5

1. Qualora venga applicato l'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento n. 142/67/CEE, il quantitativo di semi esportati può differire al massimo del 5 %, in più o meno, dal quantitativo per cui è stato costituito il deposito cauzionale.

2. Il deposito cauzionale è acquisito totalmente qualora i semi non siano stati esportati nel periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del suddetto regolamento.

3. Il deposito cauzionale è acquisito in parte qualora, nel periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del suddetto regolamento, l'esportazione sia effettuata per un quantitativo inferiore per oltre il 5 % a quello per cui il deposito stesso è stato costituito. L'importo del deposito cauzionale preso in considerazione è calcolato in base alla differenza tra il quantitativo per cui è stato costituito il deposito, diminuito del 5 %, ed il quantitativo esportato.

Articolo 6

In attesa delle disposizioni comunitarie relative ai casi di forza maggiore, qualora l'esportazione dei semi non possa venire effettuata nel periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento n. 142/67/CEE a causa di un caso di forza maggiore ammesso dallo Stato membro esportatore, quest'ultimo decide che l'obbligo di esportare è annullato e che il deposito cauzionale non è acquisito.

Dietro richiesta dell'interessato, che deve essere presentata nel periodo suddetto, lo Stato membro può, però, prolungare tale periodo per il tempo che ritenga necessario in funzione della circostanza citata.

Gli Stati membri notificano alla Commissione le circostanze che essi ritengono casi di forza maggiore.

Articolo 7

La domanda di fissazione anticipata dell'importo della restituzione deve essere presentata dall'interessato ogni giorno feriale fino alle ore 16.

Ai sensi del presente articolo, le domande presentate dopo detta ora sono considerate presentate

il giorno feriale successivo. Il sabato non è considerato come giorno feriale ai sensi del presente articolo.

Articolo 8

1. Gli Stati membri notificano alla Commissione :

— nella prima settimana di ogni mese, i quantitativi per cui nel mese precedente sono state presentate domande per la fissazione anticipata della restituzione ;

— nella prima quindicina di ogni trimestre i quantitativi per cui il deposito cauzionale di cui all'articolo 4 del regolamento n. 142/67/CEE, è stato acquisito durante il trimestre precedente.

2. Qualora il volume delle domande di fissazione anticipata della restituzione presentate in uno Stato membro possa, secondo il parere di quest'ultimo, costituire una minaccia di turbamento del mercato, detto Stato membro ne informa immediatamente la Commissione.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il 13 luglio 1967.

Esso è applicabile fino al 30 giugno 1968.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi ed è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 luglio 1967.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY

REGOLAMENTO N. 285/67/CEE DELLA COMMISSIONE

dell'11 luglio 1967

che completa il regolamento n. 118/67/CEE della Commissione relativo a talune disposizioni transitorie applicabili nel settore dei semi di colza e di ravizzone

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE (1),

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (2), e in particolare l'articolo 43,

Visto il regolamento n. 162/66/CEE del Consiglio, del 27 ottobre 1966, relativo agli scambi di grassi tra la Comunità e la Grecia (3), e in particolare l'articolo 8,

Considerando che, a norma del regolamento n. 118/67/CEE della Commissione del 12 giugno 1967, relativo a talune disposizioni transitorie applicabili nel settore dei semi di colza e di ravizzone (4), i semi in questione raccolti nella Comunità anteriormente al 17 giugno 1967 o importati anteriormente al 1° luglio 1967 sono soggetti alla costituzione di una cauzione ovvero ad un regime di controllo amministrativo ; che la cauzione viene rimborsata se i semi sono esportati verso un altro Stato membro o verso i paesi terzi anteriormente al 1° luglio 1967 ;

(1) In virtù dell'articolo 9 del Trattato dell'8 aprile 1965 che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità europee, entrato in vigore il 1° luglio 1967, la Commissione delle Comunità europee esercita i poteri e le competenze devoluti all'Alta Autorità della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, nonché alla Commissione della Comunità Economica Europea e alla Commissione della Comunità Europea dell'Energia Atomica, nelle condizioni e sotto i controlli previsti dai Trattati che istituiscono rispettivamente la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, la Comunità Economica Europea e la Comunità Europea dell'Energia Atomica, nonché dal summenzionato Trattato dell'8 aprile 1965 che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità europee.

(2) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.
(3) GU n. 197 del 20. 10. 1966, pag. 3393/66.
(4) GU n. 113 del 13. 6. 1967, pag. 2209/67.